

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ISTITUTO COMPRENSIVO - CUNARDO

## ART. 1 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

- Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
- Gli studenti sono tenuti ad osservare disposizioni organizzative e di sicurezza relative all'Istituto.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## ART. 2 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Le mancanze disciplinari si correggono in primo luogo con interventi educativi o, nei casi che ricorrono, con provvedimenti disciplinari.

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi altra attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione, attività integrative, visite d'istruzione a mostre, musei, teatri, ecc.)

Il provvedimento disciplinare potrà essere comminato al singolo alunno, a tutta la classe o al gruppo, qualora non venisse individuato il responsabile del comportamento sanzionabile.

### **Le mancanze disciplinari incidono sul voto di condotta.**

Qualora, comunque, il Consiglio di classe rilevi un serio miglioramento nel comportamento ed una modifica nell'atteggiamento errato, l'alunno può recuperare il voto di condotta.

In base al tipo di comportamento inadeguato variano i provvedimenti disciplinari:

- 1- **Sanzioni per comportamenti non gravi** I comportamenti "non gravi" si configurano come mancanze occasionali relative a scarsa diligenza e puntualità: disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni. Per questi comportamenti la sanzione è il richiamo verbale che diventa sanzione scritta quando la stessa mancanza viene ripetuta. Nel caso di comportamento reiterato ( nello specifico tre note disciplinari scritte sul registro di classe) scatta il provvedimento di sospensione per un giorno; provvedimento che viene preso direttamente dal Dirigente Scolastico su informazione e richiesta del docente e/o coordinatore di classe.
- 2- **Sanzioni per comportamenti gravi** I comportamenti "gravi" sono quelli che offendono la dignità della persona in genere, che recano grave turbativa in classe e menomano il diritto all'istruzione degli alunni, che recano danni materiali a cose di proprietà della scuola e/o degli alunni.
- 3- **Sanzioni per comportamenti gravissimi** I comportamenti "gravissimi" sono quelli che tendono ad offendere gravemente e ripetutamente la dignità della persona in genere (ad es. atti di bullismo). Sono da considerare gravissimi anche i danneggiamenti a oggetti, dispositivi, mezzi atti a garantire la sicurezza delle persone e dell'edificio scolastico.

PUNIZIONI EROGABILI AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Sanzioni disciplinari	<b>Comportamenti non gravi</b>	Organo competente
Ammonizione privata – ammonizione scritta-	Mancanza ai doveri scolastici: negligenza abituale. Assenze ingiustificate.	Docente. Dirigente Scolastico.

Ammonimento scritto	Violazioni dello Statuto e del Regolamento interno	Docente. Dirigente Scolastico
Sospensione di 1giorno	Reiterazione delle mancanze ( 3 note disciplinari scritte)	Docente. Dirigente Scolastico
	<b>Comportamenti gravi</b>	
Esclusione dalle gite scolastiche e/o visite di istruzione.	Violazioni dello Statuto e del Regolamento interno.	Consiglio di Classe
Sospensione da uno a tre giorni con o senza obbligo di frequenza	Assenza arbitraria, falsificazione firma, fumare nei locali scolastici, scritte offensive su muri, danneggiamento volontario di beni, danneggiamento a persone a seguito di atteggiamenti aggressivi e non controllati.	Docente. Dirigente scolastico
	<b>Comportamenti gravissimi</b>	
Sospensione fino a quindici giorni (la punizione può essere, eventualmente, commutata con la richiesta di riparazione del danno e/o con attività a favore della comunità scolastica)	Fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica.Per offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni. Per offese alla morale e per oltraggio all'Istituto o al corpo insegnante. Comportamenti antisociali e devianti ( minacce, intimidazioni, ecc.)	Dirigente Consiglio di Classe

<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (la punizione può essere, eventualmente, commutata con richiesta della riparazione del danno e/o con attività a favore della comunità scolastica)</p>	<p>Reato.</p>	<p>Dirigente Consiglio di Classe</p>
<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. (Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente stesso sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche nel corso dell'anno scolastico, ad altra scuola.</p>	<p>Reato di particolare gravità. Perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>Dirigente Consiglio di Classe</p>

### ART. 3 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni devono essere determinate secondo la gravità del fatto, nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e successive modifiche.

### ART. 4 COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI E DELLE DECISIONI CIRCA L'IMPUGNAZIONE

Di ogni sanzione o decisione in materia disciplinare, deve essere data immediata comunicazione ai genitori dell'alunno o a chi esercita la patria potestà sul minore, mediante annotazione sul libretto personale o diario scolastico o altro avviso che, di volta in volta, dovesse ritenersi opportuno o necessario.

#### **ART. 5 COMPETENZE ED ESECUTIVITA' DELLE SANZIONI**

Ogni sanzione è immediatamente esecutiva non appena decisa dall'organo competente.

#### **ART. 6 IMPUGNAZIONI**

Contro le sanzioni che comportano la sospensione dello studente dalle lezioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 comma 2 e 4 del D.lgs.vo 16/04/94 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) che prevede il ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione, all' USP che decide in via definitiva.

Contro le sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione, è ammesso ricorso, da parte dei genitori o da chi esercita la patria potestà sull'alunno, entro 15 giorni dalla comunicazione o dall'annotazione sul libretto personale dello studente o sul diario scolastico, all'organo di garanzia istituito presso la scuola ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 24/06/98 n. 249, modificato con D.P.R. 235 del 25/11/2007 (pubblicato sulla G.U. n.293 del 18/12/07), che decide in via definitiva.

#### **ART. 7 FORMA DELLE IMPUGNAZIONI**

Le impugnazioni si propongono con ricorso indirizzato all'organo competente. Per quanto riguarda l'organo di garanzia di cui all'articolo precedente, il ricorso andrà depositato presso la segreteria dell'Istituto. Potrà proporre ricorso ciascun genitore o chi esercita la potestà sull'alunno.

#### **ART. 8 DISCUSSIONE DAVANTI AL CONSIGLIO DI CLASSE O ALL'ORGANO DI GARANZIA**

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il Dirigente e/o Consiglio di Classe o l'Organo di garanzia, ascolteranno, preliminarmente alla discussione, in forma irrituale, ma pur nella garanzia del principio del contraddittorio, lo studente sottoposto a sanzione disciplinare.

## ART.9 COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELLA COMMISSIONE

Il Dirigente Scolastico ha competenza esclusiva, anche in corso d'anno, ad autorizzare l'iscrizione degli alunni ad altra scuola, ove si verificassero i casi di cui al comma 10 dell'art. 4 del D.P.R. 24/06/98 n. 249.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## ART. 10 ORGANO DI GARANZIA (previsto dall'art.5 del D.P.R. 24/06/98 n.249)

Viene eletto all'interno del Consiglio d'Istituto nella prima seduta utile dello stesso organismo scolastico.

È composto dal Capo d'Istituto, da due insegnanti e da due genitori, membri del Consiglio d'Istituto, quali componenti effettivi.

Nello stesso ambito vengono altresì eletti un insegnante e un genitore, quali membri supplenti che subentreranno, rispettivamente, al Capo d'Istituto o all'insegnante che avrà adottato le sanzioni impugnate, o al genitore il cui figlio dovesse essere interessato dalla sanzione, e in tutti gli altri casi di incompatibilità o di astensione.

L'organo di garanzia resterà in carica per un triennio e i membri che non avessero più i requisiti per partecipare al Consiglio d'Istituto verranno sostituiti con elezione da tenersi alla prima riunione del Consiglio d'Istituto successiva alla loro decadenza.

*I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti di convivenza all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e devono tener conto della situazione personale dello studente.*

## SINTESI DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE SANZIONI DISCIPLINARI

*La Scuola è luogo di formazione e di educazione pertanto gli studenti sono tenuti a:*

- Frequentare regolarmente le lezioni;
- Assolvere agli impegni di studio;
- Avere il rispetto degli altri;
- Avere il rispetto delle scritture, delle attrezzature e dell'ambiente.

#### *Interventi di carattere preventivo/educativo:*

- Richiamo verbale del docente;
- Annotazione sul libretto scuola – famiglia;
- Colloquio della famiglia dell'alunno con il docente;
- Colloquio della famiglia dell'alunno con il Dirigente Scolastico.

#### *Sanzioni disciplinari:*

- Nota sul registro di classe e sul libretto scuola – famiglia;
- Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- Risarcimento economico del danno provocato;
- Ripristino del danno;
- Attività in favore della comunità scolastica;
- Esclusione da visite e/o gite di istruzione;
- Allontanamento dalla scuola.

#### *Procedimento per l'irrorazione delle sanzioni disciplinari:*

- 1) prima di comminare la sanzione l'alunno deve, sempre, essere invitato ad esporre il suo punto di vista, da parte dell'organo competente ad irrorare la sanzione (docente, coordinatore del Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico);
- 2) qualsiasi sanzione inflitta dai docenti deve essere formalmente comunicata al Dirigente Scolastico che è tenuto ad informare ufficialmente la famiglia della sanzione inflitta e della responsabilità d'inoltrare ricorso all'organo di garanzia.